



[Legge 447/95 \(art. 8 comma 2\)](#)

I promotori per la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'approvazione di Piani Attuativi, il rilascio dei Permessi di Costruire, la denuncia di Inizio Attività e la richiesta di Licenze d'Uso ovvero la richiesta di Nulla-Osta per nuove attività produttive devono produrre una documentazione di previsione di impatto acustico nel caso di realizzazione o di modifica sostanziale delle seguenti opere:

-

strade

-

discoteche

-

circoli privati e pubblici esercizi, in cui vengono installati macchinari o impianti rumorosi impianti sportivi e ricreativi

-

ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

-

nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive

-

postazioni di servizi commerciali polifunzionali

-

aeroporti, aviosuperfici, eliporti

La valutazione di impatto si articola nelle seguenti fasi:

-

caratterizzazione della situazione acustica attuale dell'area interessata dal progetto (mediante misure fonometriche e/o modelli numerici di calcolo)

-

stima dei livelli di rumore indotti dalla nuova opera (modelli di calcolo)

-

eventuale individuazione di interventi di bonifica e determinazione del loro effetto sui livelli acustici locali (modelli di calcolo).

In fase di collaudo dell'opera, si effettua la verifica di quanto previsto in fase di progetto (misure fonometriche).

La messa a punto delle linee guida operative per la elaborazione della valutazione di impatto acustico è stata affidata dalle L. 447/95 alle Regioni (per la Lombardia: D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002).

La valutazione di impatto acustico deve essere allegata alla documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di approvazione all'Ente che fa capo al procedimento autorizzativo.